



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 606

del 09/11/2009

pagina 1 di 4

Prot. n. 218953 / 41.19.03.A2

OGGETTO: impianti di stoccaggio oli minerali di capacità superiore a 25 m³ – Istruzioni agli Uffici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di impianti la cui autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata con Decreto Prefettizio.

PRESIDENTE: Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci

Dei componenti

1)	VASAI Roberto	Presidente
2)	RICCI Mirella	Assessore
3)	BORGHESI Carla	Assessore
4)	CUTINI Andrea	Assessore
5)	DUCCI Piero	Assessore
6)	MEZZETTI PANOZZI Rita	Assessore
7)	PERFERI Antonio	Assessore
8)	RUSCELLI Francesco	Assessore

Sono assenti: //

Relatore: Ass. Andrea Cutini

Servizio: Energia

Allegati: Sì (n. 1)

Riscontro di bilancio: No

Invio capigruppo: Sì

Immediatamente eseguibile: Sì

Uffici interessati: Energia

Invio Corte dei Conti: No



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO la L.R.T. n. 39 del 24 febbraio 2005 "Disposizioni in materia di energia", in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 10, 11, 12, 39 e 42;

VISTO la Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che la L.R.T. n. 39/2005 prevede, tra le altre cose, che siano assoggettati ad autorizzazione unica, di competenza della Provincia, la costruzione e l'esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 m³, nei casi di cui all'art. 1 comma 56 della Legge 239/2004, a seguito e con riferimento agli esiti di Conferenza di Servizi, da tenersi, ai sensi degli art.li 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, alla presenza di tutte le Enti/Amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio di tali impianti;

CHE l'art. 39 della L.R.T. n. 39/2005 prevedeva che, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa Legge, con Regolamento regionale, sarebbero stati disciplinati tutta una serie di aspetti essenziali per permettere una ordinata definizione dei procedimenti amministrativi previsti da tale Legge. Inoltre l'art. 42 della Legge regionale, al comma 4°, prevede, espressamente, che, fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 39, continuano ad applicarsi le norme procedurali contenute in taluni decreti statali, segnatamente il D.P.R. 18/04/1994 n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di installazione o deposito di oli minerali), in quanto compatibili con le disposizioni stabilite nella medesima Legge regionale;

ATTESO che, dopo oltre tre anni dalla scadenza del termine, non solo non è stato emanato il Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 39/2005 e le ulteriori misure per l'attuazione previste dalla Legge, ma, da notizie assunte presso l'Amministrazione regionale, risulta che tale Regolamento non sarà emanato, perlomeno nel corso dell'attuale Legislatura;

RITENUTO, stante il perdurare della carenza normativa riscontrata, di dover disporre prime istruzioni agli Uffici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di impianti di stoccaggio oli minerali di capacità superiore a 25 m³ la cui autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata con Decreto Prefettizio;

VISTA la relazione tecnica presentata dal Servizio Energia allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21/05/1997;

con voti unanimi

DELIBERA



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 606

del 09/11/2009

pagina 3 di 4

1. DI APPROVARE prime istruzioni agli Uffici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di impianti di stoccaggio oli minerali di capacità superiore a 25 m³ la cui autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata con Decreto Prefettizio, secondo quanto proposto nella relazione del Servizio Energia, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI PRECISARE il carattere di transitorietà delle istruzioni formulate, in attesa del completamento del disegno normativo previsto nell'art. 39 della L.R.T. n. 39/2005 con la emanazione del Regolamento attuativo di tale Legge;

3. DI STABILIRE che copia del presente atto, completo degli allegati, venga inviata a tutti gli Enti \ Amministrazioni che secondo la relazione allegata verranno invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi; copia dello stesso verrà inviato anche alla Regione Toscana – Servizio Energia per opportuna conoscenza;

4. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Stante l'urgenza, e con voti unanimi, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



PROVINCIA
DI AREZZO

Area Territorio e Ambiente

Via S. Lorentino, 25
52100 Arezzo
Tel. +39 05753354331
Fax +39 05753354346
E-mail fgoti@provincia.arezzo.it
www.provincia.arezzo.it

C.F. 80000610511
P. IVA 00850580515



UNI EN ISO 9001:2000



**Allegato quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 606 del 09/11/2009.**

Arezzo, 06/11/2009

OGGETTO: impianti di stoccaggio oli minerali di capacità superiore a 25 m³ – Istruzioni agli Uffici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di impianti la cui autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata con Decreto Prefettizio.

- I. La L.R.T. n. 39/2005, tra le altre cose, prevede che siano assoggettati ad **autorizzazione unica**, di competenza della Provincia, la **costruzione e l'esercizio** di impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 m³, nei casi di cui all'art. 1 comma 56 della Legge 239/2004, a seguito e con riferimento agli esiti di Conferenza di Servizi, da tenersi, ai sensi degli art.li 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, alla presenza di tutte le Enti/Amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio di tali impianti.
- II. L'art. 39 della L.R.T. n. 39/2005 prevedeva che, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa Legge, con Regolamento regionale, sarebbero stati disciplinati tutta una serie di aspetti essenziali per permettere una ordinata definizione dei procedimenti amministrativi previsti da tale Legge. Inoltre l'art. 42 della Legge regionale, al comma 4°, prevede, espressamente, che, fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 39, continuano ad applicarsi le norme procedurali contenute in taluni

decreti statali, segnatamente il D.P.R. 18/04/1994 n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di installazione o deposito di oli minerali), **in quanto compatibili** con le disposizioni stabilite nella medesima Legge regionale.

- III. Dopo oltre tre anni dalla scadenza del termine, non solo non è stato emanato il Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 39/2005 e le ulteriori misure per l'attuazione previste dalla Legge, ma, da notizie assunte presso l'Amministrazione regionale, risulta che tale Regolamento non sarà emanato, perlomeno nel corso dell'attuale Legislatura.
- IV. Da una verifica effettuata sugli atti d'ufficio risultano circa 15 imprese che hanno ottenuto, dalla Prefettura di Arezzo e secondo l'ordinamento previgente, **concessione** per la costruzione di un impianto di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 m³ in aree ricomprese nel territorio della Provincia di Arezzo. Si pone il problema del rilascio di autorizzazione all'esercizio definitivo per tali impianti, dato che, nell'ordinamento previgente, non era previsto il rilascio di un provvedimento unico abilitante alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.
- V. Alcune Province hanno ritenuto di continuare a dare applicazione, a tale fine, alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 420/1994, segnatamente a quanto previsto nell'art. 11 dello stesso, laddove fa riferimento alla necessità di effettuare preventivo collaudo volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate con il progetto approvato, collaudo da effettuarsi da apposita Commissione appositamente nominata.
- VI. In mancanza, come detto, del Regolamento regionale, riscontrata la inapplicabilità delle previsioni del D.P.R. n. 420/1994, dato che, le stesse risultano in contrasto con i principi stabiliti dalla L.R.T. n. 39/2005 (autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio in luogo di concessione alla costruzione dell'impianto e successivo rilascio di provvedimento, di carattere provvisorio o definitivo, all'esercizio dello stesso, previo collaudo da tenersi a cura di Commissione appositamente nominata) si propone di approvare le seguenti istruzioni tecniche al Servizio Energia ai fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 m³, che abbiano ottenuto dalla Prefettura mera concessione alla loro realizzazione:
 - a) previa verifica della permanenza dell'interesse dell'impresa, il Servizio Energia provvederà alla convocazione di specifica Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, alla presenza, oltreché dell'impresa richiedente, degli Enti/Amministrazioni interessati, tra i quali il Comune, il Dipartimento della

Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 8, il Dipartimento provinciale A.R.P.A.T., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Agenzia delle Dogane;

- b) l'impresa interessata, dovrà produrre specifica dichiarazione di professionista abilitato che attesti che gli stessi sono terminati e che sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Decreto Prefettizio che ha autorizzato la realizzazione degli stessi. Laddove siano state apportate modifiche in corso d'opera, rispetto a quanto approvato, dovranno essere prodotti elaborati tecnici e grafici in adeguata scala, che descrivano le motivazioni e le caratteristiche delle modifiche apportate, in modo tale che possano essere qualificate, o meno, quali variazioni essenziali del progetto autorizzato; restano, ovviamente, fatti salvi gli adempimenti ed i successivi provvedimenti conseguenti all'accertamento di avvenuta realizzazione di variazioni essenziali al progetto autorizzato, non preventivamente autorizzata;
- c) a seguito e con riferimento agli esiti della Conferenza dei Servizi, su proposta del Servizio Energia, la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione, rilascerà provvedimento definitivo di chiusura del procedimento, **di autorizzazione o diniego** all'esercizio dell'impianto, conformemente ai principi stabiliti nella L.R.T. n. 39/2005 e, pertanto, senza indicazione di una data di scadenza nel caso di rilascio di autorizzazione;
- d) questo non pregiudica la possibilità che, i diversi Enti/Amministrazioni interessate, effettuino, di propria iniziativa, preventivo sopralluogo presso l'impianto, come pure che l'effettuazione di sopralluogo venga stabilita dalla stessa Conferenza dei Servizi.

Per il Servizio Energia

Fabio Goti

Renato Franci

GF/gf

IL DIRIGENTE
(Dott. Patrizio Lucci)





PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

n. 606

del 09/11/2009

pagina 4 di 4

Letto, approvato e sottoscritto ed in originale firmato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(G. Chianucci)

IL PRESIDENTE
(R. Vasai)

=====
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Arezzo, li 3 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Chianucci

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li 3 DIC. 2009

F.to G. CHIANUCCI

=====
Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li

=====
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arezzo, li

=====